

CAMERA DEI DEPUTATI N 1567

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 19 marzo 1980 (Stampato n 501)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(RUFFINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

Norme in materia di elargizione e trattamento speciale di
pensione in favore dei superstiti dei Caduti nell'adempimento
del dovere in servizio di ordine pubblico

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 28 marzo 1980*

DISEGNO DI LEGGE

ART 1

L'articolo 1 della legge 15 dicembre 1967, n 1261, è modificato come segue
« Le disposizioni di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n 261, e successive modificazioni, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dei militari di truppa delle Forze di polizia dello Stato, sono estese alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico, nelle misure previste, al momento del decesso, per le predette Forze di polizia ».

ART. 2.

La pensione spettante, in base alle vigenti disposizioni, alle vedove ed agli orfani degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati; è fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive integrazioni e modificazioni.

Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico, la pensione privilegiata ordinaria spettante secondo le disposizioni vigenti è liquidata sulla base dello stipendio del sergente di leva, aumentato del 30 per cento del suo ammontare.

La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai commi precedenti è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

ART. 3.

I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1979.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 300 milioni annue, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1979 e 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.